

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2101-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE MARTONE)

Comunicata alla Presidenza il 29 aprile 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

(V. Stampato Camera n. 3538)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 marzo 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 marzo 2003*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in titolo è destinato a sostituire, al momento della sua entrata in vigore, un analogo Accordo concluso nel 1989 tra Italia ed URSS.

Esso è finalizzato allo sviluppo delle iniziative di soggiorni di scambio tra gruppi giovanili italiani e russi.

Il testo si compone di un preambolo e dieci articoli.

Nel Preambolo si fa riferimento alle finalità delle intese di ampio respiro tra Italia e Federazione russa, quali il Trattato di amicizia e collaborazione del 14 ottobre 1994, l'Accordo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione del 10 febbraio 1998.

Vi si fa inoltre stato del reciproco desiderio di operare nello spirito delle intese raggiunte in ambito OSCE e Consiglio d'Europa.

Rimandando alla relazione governativa per una esposizione analitica del contenuto degli articoli dell'Accordo, possono in questa sede sommariamente richiamarsi l'articolo 1, che reca una dichiarazione di principio con cui i due Stati si impegnano ad incoraggiare gli scambi giovanili, e l'articolo 2, che indica la diffusione in Europa di una situazione di reciproca fiducia e di cooperazione tra gli indirizzi e gli obiettivi prioritari della cooperazione bilaterale in materia di politiche per la gioventù.

L'articolo 4 pone in 18 anni il limite minimo di età per la partecipazione a scambi giovanili e definisce un limite massimo di 15 persone per la composizione dei gruppi.

Il successivo articolo 5 prevede che la suddivisione delle spese per l'invio e l'accoglienza dei giovani sia regolata sulla scorta di un programma dettagliato degli scambi

giovanili che le Parti dovranno periodicamente stabilire di comune accordo.

L'articolo 6 affida l'esecuzione dell'Accordo al Ministero degli affari esteri per la parte italiana ed al Ministero dell'istruzione per la parte russa.

Esso prevede inoltre l'eventuale istituzione di un gruppo di lavoro misto che definisca i programmi di scambi giovanili con cadenza indicativamente biennale, con riunioni alternativamente in Italia e in Russia.

Nel gruppo misto siederebbero rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e di associazioni dei due Paesi.

L'articolo 8 impegna le Parti ad agevolare le condizioni per il rilascio dei visti d'ingresso ai partecipanti ad iniziative nell'ambito dei programmi di scambi giovanili.

La durata dell'Accordo è di cinque anni rinnovabili tacitamente, come si legge all'articolo 10, che prevede inoltre la possibilità di denunciarlo almeno sei mesi prima di ogni scadenza quinquennale.

Vi è poi una particolarità da segnalare: nella maggior parte dei casi, gli obiettivi e gli strumenti di questi scambi sono concordati in appositi Protocolli di esecuzione di Accordi bilaterali sulle relazioni culturali. In questo caso, invece, si è fatto ricorso allo strumento dell'Accordo internazionale dedicato agli scambi giovanili in ragione della particolare rilevanza dello sviluppo delle relazioni culturali italo-russe.

Nel concludere l'Accordo, le Parti si impegnano a favorire un'ampia serie di attività che hanno come destinatari i giovani dei due Paesi, riuniti in gruppi che effettuano, per lo svolgimento dell'attività di volta in volta prevista, soggiorni nell'altro Paese contraente, oppure che partecipano ad attività multilaterali svolte sotto l'egida di organiz-

zazioni delle quali Italia e Federazione russa sono membri.

La possibilità di favorire gli scambi giovanili tra Italia e Russia assume poi una particolare valenza alla luce delle opportunità di un approfondimento delle relazioni bilaterali in tutti i settori nei quali i giovani interessati esplicheranno la loro attività lavorativa e di studio.

Non può essere sottaciuta in questa sede l'importanza, nell'attuale fase di completamento della sofferta transizione che sta attraversando la Federazione russa, di un avvicinamento delle nuove generazioni russe alla realtà di un moderno Paese occidentale ed europeo qual è l'Italia; appare peraltro rilevante anche l'arricchimento culturale di cui potranno beneficiare i giovani italiani che verranno coinvolti nei futuri progetti di scambio.

Gli scambi giovanili bilaterali hanno ormai una tradizione decennale di eccellenti risultati nei settori sopra descritti, e la conclusione di un nuovo Accordo, resasi opportuna dopo i radicali mutamenti politici ed istituzionali avvenuti nella Federazione russa, conferma la volontà di entrambi i Paesi di mettere a frutto e sviluppare ulteriormente tale esperienza.

Il disegno di legge consta di quattro articoli, il primo dei quali reca l'autorizzazione alla ratifica, il secondo l'ordine di esecuzione, il terzo la clausola di quantificazione degli oneri, con la relativa copertura finanziaria, e il quarto la clausola di immediata entrata in vigore della legge.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

MARTONE, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

1° aprile 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZOLLINI)

1° aprile 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di euro 133.720 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di euro 146.125 annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

